



**COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI**  
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI  
PATROCINI E CONTRIBUTI**

## **CAPO 1 - Patrocini**

### **Art. 1 – Definizione di patrocinio**

1. Il patrocinio rappresenta una forma di adesione e riconoscimento da parte dell'Amministrazione Comunale ad iniziative o manifestazioni promosse dai soggetti di cui all'art. 5 ritenute meritevoli, mediante l'associazione dell'immagine del Comune.
2. Il patrocinio oneroso comporta, oltre all'utilizzo dello stemma, benefici economici quali la fornitura di beni, personale o servizi comunali anche in forma di agevolazioni/esenzioni di tariffe per l'utilizzo di sale, strutture e spazi comunali.

### **Art. 2 – Per cosa può essere concesso il patrocinio**

1. La concessione del patrocinio è atto insindacabile dell'Amministrazione Comunale e viene concesso a iniziative che:
  - a) siano orientate alla crescita e alla valorizzazione sotto l'aspetto culturale, sociale, sportivo, turistico, ambientale della comunità locale e, in generale, della sua immagine;
  - b) siano realizzate sul territorio comunale, o comunque, se svolte fuori dal territorio cittadino, rientrino nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune di Vizzolo Predabissi
2. Per le iniziative che non presentano finalità di lucro, nel caso prevedano una raccolta fondi, dovranno essere specificati, nel modulo di richiesta, i destinatari ed i termini della donazione e, successivamente all'evento, documentati i destinatari e l'avvenuta donazione (specificando gli importi dell'incasso e della donazione) entro il termine di 90 giorni dalla data della manifestazione. In caso di inottemperanza l'Amministrazione non concederà ulteriori patrocini al soggetto richiedente per due anni.
3. Le iniziative promosse da soggetti commerciali con finalità di lucro, possono essere patrocinate purché le stesse prevedano, oltre a quanto stabilito al precedente punto 1, che si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) devoluzione di fondi in beneficenza (eventualmente al netto dei costi vivi legati all'organizzazione), con l'esatta indicazione delle quote devolute e dei soggetti beneficiari, nonché la dichiarazione che attesti l'impegno a presentare la certificazione dell'avvenuto versamento e delle eventuali spese sostenute entro il termine di 90 giorni dalla data della manifestazione. In caso di inottemperanza a quanto previsto l'Amministrazione non concederà ulteriori patrocini al soggetto richiedente per due anni;
  - b) realizzazione di interventi a favore del Comune o dei cittadini, con l'esatta descrizione dell'intervento e l'indicazione della sua valorizzazione economica;
  - c) la gratuità per il pubblico che assiste all'evento.
4. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa e non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, comunque nell'arco dei successivi 12 mesi, dovranno essere specificate le date. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. Sono escluse dalla concessione del patrocinio le iniziative e le manifestazioni:
  - a) che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3;
  - b) che siano promosse da partiti e movimenti politici;
  - c) non coerenti con le finalità istituzionali del Comune;
  - d) organizzate da soggetti il cui rappresentante legale ricopre una carica istituzionale all'interno dell'Amministrazione Comunale;

- e) iniziative a carattere privato.

### **Art. 3 - Modalità di concessione**

1. La concessione del patrocinio non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari e tariffari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale salvo quanto previsto dalla normativa in vigore a favore di Enti pubblici territoriali, Stato, associazioni, fondazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS, fatte salve eventuali disposizioni regolamentari del Comune di Vizzolo Predabissi.
2. La concessione del patrocinio non comporta automaticamente alcun utilizzo gratuito o scontato di strutture, attrezzature o servizi del Comune.
3. L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.
4. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso risultasse non rispondente ai criteri sopra esposti senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta. Qualora il patrocinio venisse utilizzato impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

### **Art 4 - Chi concede il patrocinio**

1. Il Patrocinio viene concesso dal Sindaco o da un Assessore delegato per materia, previa istruttoria da parte degli uffici competenti.
2. Il Patrocinio con carattere oneroso, salvo quanto previsto da altri regolamenti comunali, viene concesso con deliberazione di Giunta Comunale.
3. Con la concessione del patrocinio è automaticamente autorizzato l'utilizzo dello Stemma del Comune di Vizzolo Predabissi.
4. Lo stemma, nella sua corretta versione, può essere richiesto all'ufficio competente.
5. Il bozzetto del materiale promozionale deve essere visto e autorizzato prima della stampa dall'ufficio del Comune competente per materia, al quale occorre inviare tramite mail un file PDF a bassa risoluzione. L'autorizzazione alla stampa verrà data entro sette giorni lavorativi. Nel caso in cui la risposta da parte del Comune non venga fornita entro il termine di cui sopra vige il principio del silenzio assenso. In caso di inadempienza da parte del richiedente il patrocinio l'Amministrazione non concederà ulteriori patrocini al soggetto richiedente per almeno due anni.

### **Art. 5 - Chi può richiederlo**

Il patrocinio è concesso alle singole iniziative realizzate da:

- a) enti pubblici;
- b) enti e associazioni ai quali partecipano gli enti locali;
- c) associazioni, fondazioni e altre organizzazioni a carattere sociale, culturale, educativo, sportivo, scientifico, turistico, economico che operano senza finalità di lucro;
- d) Libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale fiscalmente registrate;
- e) Altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
- f) persone fisiche o soggetti commerciali, purché le iniziative siano realizzate secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 3.

## **Art. 6 - Come presentare la domanda**

1. La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente il modello predisposto dal Comune, indirizzata al Sindaco ed inoltrata in uno dei seguenti modi:
  - a) spedita o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune;
  - b) via PEC all'indirizzo di posta certificata del Comune.
2. Non verranno prese in considerazione modalità di invio differenti da quelle sopra indicate.

## **Art. 7 - Quando presentare la domanda**

La richiesta di patrocinio deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data dell'evento. La presentazione successiva pregiudica la certezza della concessione dello stesso in tempo utile per la manifestazione. La concessione del patrocinio o il suo diniego vengono comunicati al/ai richiedente/i entro dieci giorni lavorativi. Nel caso in cui la risposta da parte del Comune non venga fornita entro il termine di cui sopra, vige il principio del silenzio diniego.

## **Art. 8 - Deroghe**

In deroga ai criteri stabiliti dal precedente art. 2, qualora ricorrano condizioni eccezionali, che dovranno essere adeguatamente motivate, il Patrocinio del Comune può essere concesso per iniziative di particolare rilevanza per la comunità locale, oppure finalizzate alla promozione del Comune di Vizzolo Predabissi in modo rilevante ed incisivo.

## **CAPO 2 - Contributi**

### **Art. 9 – Definizione di contributi**

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e del suo Statuto, può concedere contributi e sovvenzioni economiche a favore di istituzioni, associazioni, organizzazioni e altri soggetti pubblici e privati.

**I contributi non potranno essere concessi e/o erogati nel caso in cui emergessero pendenze economiche del beneficiario nei confronti dell'Ente (mancato pagamento di tributi, affitti spazi...).**

**Gli interventi finanziari del comune, di cui al presente Regolamento, non possono essere concessi a favore di una persona fisica ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.**

I riferimenti normativi sono la legge n. 241/1990 e s.m.i. e il principio di sussidiarietà indicato negli art. 117 e 118 della Costituzione

### **Art. 10 – Per quali attività possono essere concessi contributi**

1. I contributi e le sovvenzioni economiche possono essere concesse a sostegno di iniziative, progetti, attività ordinarie realizzate dai soggetti di cui all'art. 9 (d'ora in avanti definiti "richiedenti") che:
  - a) siano orientate alla crescita e alla valorizzazione sotto l'aspetto culturale, sociale, ambientale, sportivo, educativo, ecologico-ambientale della comunità locale;
  - b) non abbiano finalità di lucro;
  - c) abbiano sede sul territorio comunale o comunque agiscano sul territorio comunale.
2. Sono escluse dalla concessione del contributo le iniziative e manifestazioni:
  - a) promosse da soggetti commerciali aventi finalità di lucro;
  - b) che costituiscono pubblicità e promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;

- c) che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni che, comunque denominate, rappresentino forze sociali o categorie ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
- d) promosse da soggetti il cui rappresentante legale, oppure un membro del suo organo direttivo, ricopra una carica istituzionale all'interno dell'Ente.

#### **Art. 11 – Tipologia dei contributi**

I contributi economici del Comune possono essere ordinari e straordinari.

#### **Art. 12 – Contributi ordinari**

1. I Contributi ordinari sono concessioni di contributi in denaro, destinati alle associazioni iscritte all'albo comunale, ed alle associazioni sportive attive sul territorio, ed erogate con frequenza annuale a sostegno dell'attività ordinaria programmata dai richiedenti, in presenza di stanziamenti previsti nel Bilancio comunale.
2. In presenza di stanziamenti previsti nel Bilancio comunale, la Giunta Comunale stabilisce se vi siano somme da destinare ai contributi ordinari e quantifica le stesse, adottando un Avviso pubblico finalizzato alla concessione di contributi ordinari.
3. Nell'Avviso devono essere indicati almeno:
  - a) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
  - b) l'ammontare della somma a disposizione per il contributo;
  - c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
  - d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
  - e) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo;
  - f) le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione;
  - g) l'ammontare massimo del contributo concesso, che non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso al contributo.
4. L'Avviso viene pubblicato sul sito del Comune.
5. I contributi ordinari vengono assegnati ed erogati con determinazione del Responsabile di Area competente, secondo i criteri indicati dalla Giunta Comunale. Il Responsabile di Area può avvalersi della collaborazione di una Commissione, i cui membri sono nominati tra i dipendenti comunali, senza ulteriori oneri per il Bilancio comunale.

#### **Articolo 13 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari**

1. Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, la Giunta Comunale adotta i seguenti criteri, anche non cumulativi:
  - a) livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
  - b) livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
  - c) valorizzazione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali;
  - d) grado di rilevanza territoriale dell'attività;
  - e) livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
  - f) quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
  - g) originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
  - h) livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
  - i) capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
  - j) quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente

- per lo svolgimento dell'attività programmata e relative modalità di svolgimento;
- k) gratuità o meno delle attività programmate;
  - l) accessibilità alle persone diversamente abili.

#### **Art. 14 – Contributi straordinari**

1. I contributi straordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro "unatantum", riferiti alla specifica iniziativa, manifestazione, progetto realizzato dal richiedente, nei settori di attività indicati all'art. 10 comma 1.
2. Possono richiedere contributi straordinari
  - a) enti pubblici;
  - b) enti e associazioni ai quali partecipano gli enti locali;
  - c) associazioni, fondazioni e altre organizzazioni a carattere sociale, culturale, educativo, sportivo, scientifico, turistico, economico che operano senza finalità di lucro;
  - d) Libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale fiscalmente registrate;
  - e) Altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
3. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda alla struttura comunale competente per il quale è richiesto il contributo straordinario, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
4. La richiesta deve contenere:
  - a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
  - b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine del Comune di Vizzolo Predabissi;
  - c) il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.
5. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.
6. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
7. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo tenuto conto:
  - della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
  - dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
  - della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
  - della gratuità o meno dell'iniziativa.
8. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.
9. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa al contributo.

10. La concessione del contributo non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari e tariffari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale, salvo quanto previsto dalla normativa in vigore a favore di Enti pubblici territoriali, Stato, associazioni, fondazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS, fatte salve eventuali disposizioni regolamentari del Comune di Vizzolo Predabissi.
11. L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione oggetto del contributo.
12. Il contributo può essere revocato qualora si riscontri, dopo la concessione, una difformità o non rispondenza rispetto ai criteri sopra esposti senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.
13. Il contributo viene, di norma, erogato in seguito alla presentazione della documentazione di cui all'Art. 16 comma 3 lettera b) e verificata la stessa. La Giunta può, in casi particolari, stabilire di versare un acconto, pari al massimo al 50% del contributo deliberato.

#### **Art. 15 – Chi concede il contributo**

1. La concessione del contributo sarà deliberata con apposito atto della Giunta Comunale, la quale stabilirà anche l'ammontare della somma concessa, nel rispetto del limite di cui al comma 8 dell'art. 14 e le modalità di erogazione dello stesso.
2. L'impegno di spesa verrà assunto con determinazione dal Responsabile di Area competente, il quale provvederà anche in merito alla erogazione del contributo nel rispetto delle modalità stabilite dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 16 - Documentazione a carico dei richiedenti**

1. Per le richieste di contributo ordinario, dovranno essere presentati:
  - domanda su apposito modulo predisposto dal Comune;
  - copia dello Statuto e/o Atto costitutivo (se non già presentati in precedenza);
  - programma delle iniziative per l'anno in corso;
  - rendiconto dettagliato delle attività e iniziative realizzate nell'anno precedente e nell'anno in corso;
  - bilancio dell'Ente, Associazione/organizzazione richiedente.
2. Per le richieste di contributo straordinario, dovranno essere presentati:
  - domanda su apposito modulo predisposto dal Comune;
  - copia dello Statuto e/o Atto costitutivo (se non già presentati in precedenza);
  - dettagliata relazione sull'iniziativa/attività oggetto del contributo, compresa una previsione delle spese e con l'indicazione delle risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte;
  - bilancio dell'Ente, Associazione/organizzazione richiedente.
3. Dopo l'accoglimento della richiesta:
  - a) per i contributi ordinari, vale il Bilancio presentato;
  - b) per i contributi straordinari, i soggetti beneficiari dovranno trasmettere al Comune adeguata documentazione e rendicontazione circa l'avvenuta realizzazione dell'iniziativa, l'elenco delle spese sostenute, comprese le copie delle fatture, che devono essere almeno pari al contributo concesso.

#### **Art. 17 - Come presentare la domanda**

1. La domanda può essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune ed inoltrata, con gli allegati di cui all'art. 16, nelle seguenti modalità:

- a) spedita o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune;
  - b) via PEC all'indirizzo di posta certificata del Comune.
2. Non verranno prese in considerazione modalità di invio differenti da quelle indicate.

#### **Art. 18 – Contributi alle scuole del territorio**

Nel corso dell'anno, fatte salve le relative previsioni di Bilancio, la Giunta Comunale può deliberare contributi in favore delle scuole del territorio in relazione alla seguente normativa di riferimento: D. Lgs n. 63 del 13 aprile 2017, D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, L. 11 gennaio 1996, n. 23.

La Giunta Comunale, fatte salve le relative previsioni di Bilancio, può inoltre deliberare contributi a sostegno di Asili Nido / Micro Nido del territorio.

#### **Art. 19 - Esclusioni**

Il presente Regolamento non si applica ai contributi previsti da Convenzioni tra il Comune di Vizzolo Predabissi ed Associazioni /Enti del Terzo Settore.